



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. **165**
Prot. n. **35092** del **4 maggio 2020**

OGGETTO: *Misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona Virus (COVID – 19) sul territorio locale – Revoca ordinanza n.106 del 13 marzo 2020 e ordinanza n.131 del 2 Aprile 2020 - Riapertura Cimiteri Comunali.*

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista la propria **ordinanza n. 106 del 13 marzo 2020** inerente "Temporanee misure relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia **“CORONA VIRUS (COVID – 19) sul territorio locale - Chiusura al pubblico Cimiteri cittadini”** e successiva proroga di cui all'**Ordinanza n.131 del 02 aprile 2020** ;

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020, che ha tra l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 prorogando la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 e 25 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020, alla data del 3 maggio 2020;

Visto il DPCM del 26.04.2020 che, all'art.1 comma 1) lettere i) : *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

.....lettera i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone ";

Ritenuto che, fermi restando gli altri provvedimenti restrittivi adottati, verificato l'attuale quadro epidemiologico cittadino, appare possibile e opportuno applicare le disposizioni del DPCM del 24 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 1 comma 1) lettere i) ;

Considerato che si delinea un progressivo allentamento delle restrizioni a livello nazionale, nel quadro dell'annunciata ed imminente "fase 2" della gestione dell'emergenza;

Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

Con decorrenza 05.05.2020:

1) **di revocare la propria ordinanza n. 131 del 2 Aprile 2020**, consentendo la riapertura dei cimiteri comunali, ferme restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020 con particolare riferimento all'art.1 comma 1) lettera i);

2) alla cittadinanza di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante la permanenza all'interno dei cimiteri;

3) alla CSP Srl, in qualità di gestore dei cimiteri comunali, di adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro nonché di permettere l'accesso ai cimiteri soltanto a persone che indossano dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

MANDA

- alla società CSP Srl (PEC: civitavecchiaservizipubblici@legalmail.it);

1) per la riapertura dei Cimiteri fermo restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020 con particolare riferimento all'art.1 comma 1) lettere i);

2) per la messa in atto di tutte le attività propedeutiche (apposizione dispositivi di segnalamento delle distanze contingentamento ingressi e vigilanza), finalizzate a consentire l'ingresso e lo stazionamento degli avventori, nel rispetto delle limitazioni del DPCM del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza;

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa:

- alla società CSP Srl (PEC: civitavecchiaservizipubblici@legalmail.it);

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa anche a:

- Prefetto di Roma;
- Direzione Regionale Protezione Civile;
- ASL RM/4;
- Vigili del Fuoco di Civitavecchia;
- Protezione civile di Civitavecchia
- Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco